

### SISMA BONUS - ASSEVERAZIONE TARDIVA

#### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E dell'11 ottobre 2018

Con la risposta ad interpello n. 31/E dell'11 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di "Sisma bonus", soffermando la propria attenzione sulla possibilità, o meno, di poter usufruire dell'agevolazione anche nel caso di deposito tardivo dell'asseverazione da parte del progettista.

Richiamando la propria Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.

Ne consegue che, un'asseverazione tardiva, come nel caso concreto, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'ottenimento dei benefici fiscali in parola.



### FUSIONI SOCIETARIE E RIPORTO DELLE PERDITE

#### Principio di diritto n. 6/E del 16 ottobre 2018

Con il documento n. 6/E del 16 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un principio di diritto in materia di riporto delle perdite in occasione di operazioni straordinarie quali le fusioni societarie.

Al riguardo, ha precisato che, allo scopo di contrastare il fenomeno del commercio delle cosiddette "bare fiscali", il Legislatore ha condizionato il riporto delle perdite ante fusione al rispetto di determinati parametri qualitativi e quantitativi in capo alle società cui le perdite si riferiscono, tra cui il cosiddetto "test di vitalità", con il quale viene verificato se la società fusa o incorporata non sia stata volutamente depotenziata nel periodo precedente alla fusione.

Nel caso in cui le perdite della società incorporata, di cui si chiede il riporto, siano il frutto di costi sostenuti nell'esercizio dell'ordinaria attività di gestione di una impresa neo costituita e non la conseguenza di un'attività di "svuotamento" o "depotenziamento" di una bara fiscale, secondo l'Agenzia delle Entrate, il fatto stesso che la detta società sia sorta nell'esercizio sociale precedente a quello di delibera della fusione, rende di per sé non agevole presumere il "depotenziamento" a fini elusivi.


## TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

### Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 25 ottobre 2018

Con la risposta n. 53 del 25 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate, a fronte di un interpello, fornisce alcuni chiarimenti in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi, con riguardo ad una società che svolge, tramite incaricati "porta a porta", l'attività di vendita al dettaglio di prodotti tramite filiali commerciali distribuite sul territorio nazionale, a ciascuna delle quali fanno riferimento più venditori impegnati nelle vendite a domicilio nel relativo territorio.

Viene chiesto, quindi, all'Agenzia delle entrate se la predetta struttura di vendita rientri tra i soggetti con "più punti cassa per singolo punto vendita" e, quindi, se possa avvalersi dell'invio telematico dei corrispettivi.

A parere dell'Agenzia la risposta è affermativa e, quindi, è possibile adottare il sistema di certificazione tramite corrispettivi telematici, di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 127 del 2015.



## CONFERIMENTO DELLA DELEGA/REVOCA PER LA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE, DEI DATI RILEVANTI AI FINI IVA E PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DA PARTE DI UN'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

### Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 57/E del 31 ottobre 2018

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 57 del 31 ottobre 2018, ha fornito alcune precisazioni sull'autenticazione della firma apposta sulla procura per la presentazione del modello "Conferimento della delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini IVA e per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica" presso gli Uffici l'Agenzia delle entrate, da parte di un'associazione di categoria che, pur non rientrando tra i soggetti abilitati alla presentazione del predetto modello, si avvale tuttavia di un dipendente iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente, che non intenda recarsi personalmente in ufficio, può farsi rappresentare da un incaricato secondo quanto previsto dall'art. 63 del D.P.R. n. 600 del 1973. A tal fine, è necessario che il contribuente conferisca una procura per iscritto con firma autenticata.

Tanto premesso, nel caso di specie, per gli adempimenti relativi alla consegna all'Ufficio della delega ad un massimo di due intermediari - di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 - il contribuente può conferire procura al dottore commercialista dipendente dell'Associazione, il quale può anche autenticare la sottoscrizione del contribuente, a condizione che lo stesso sia validamente iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo le disposizioni che regolano detta iscrizione.

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI CHE SUBISCONO UNA LAVORAZIONE NELLO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO DI DESTINAZIONE

Principio di diritto n. 10/E del 2 novembre 2018.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 10 del 2 novembre 2018, in merito alle cessioni intracomunitarie di beni che subiscono una lavorazione nello Stato membro diverso da quello di destinazione.

In particolare, viene chiarito che sono cessioni intracomunitarie non imponibili Iva ai sensi dell'articolo 41, lett. a), del D.L. n. 331 del 1993, le vendite di beni con destinazione altro Stato Ue anche se nel Paese in cui sono sottoposte a lavorazione il committente comunitario è identificato ai fini Iva.

## MODALITÀ DI CONFERIMENTO/REVOCA DELLE DELEGHE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 5 novembre 2018, ha approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, nonché il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo del cassetto fiscale delegato (allegati alla nostra nota informativa n. 323 del 6 novembre scorso, cui si rimanda per opportuna conoscenza).

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica ed i volumi di fatture previsti, l'Agenzia delle Entrate ha messo a punto due procedure per semplificare il processo di attivazione delle deleghe, garantendo, al contempo, la tutela del delegante. In particolare, è stato realizzato un servizio che consente di inviare, con modalità massiva dal 5 novembre 2018 o con modalità puntuale dal 30 novembre 2018, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica.

